

**DELIBERAZIONE
 DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Posizione: V/3-2

N° 24/21/C.d.A.
 del 06/09/2021

OGGETTO: Definizione in via extra giudiziale delle questioni e controversie scaturenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. – Assegnazione lotto terreno ditta Mancuso Nicolò.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Settembre alle ore 17:50, nella sede dell'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
Di Franco Michele	Presidente	X	
Lo Votrico Santa	Componente	X	
Tumminaro Giuseppa	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il R.D. n°. 3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n°. 1126 del 16.05.1926;

VISTO il DPR n°. 902 del 4.10.1986;

VISTA la L.R. n°. 44/91;

VISTA la L.R. n°. 48 dell'11.11.1991;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I° comma, della Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.R.S.

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

**A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE**

Delibera

- 1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;**
- 2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.**
- 3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, comma 2 L.R. 44/91.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Definizione in via extra giudiziale delle questioni e controversie scaturenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. – Assegnazione lotto terreno ditta Mancuso Nicolò.

IL RELATORE - PRESIDENTE DI FRANCO MICHELE

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, con bando approvato con deliberazione n. 34 del 7 ottobre 2013 e modificato con successiva deliberazione n. 36 del 24 ottobre 2013, ha indetto una procedura per l'assegnazione e successiva concessione in affitto, per la durata di anni 15, ex l. 203/1982, di n. 29 lotti comunali gestiti dall'Azienda;
- Il bando era destinato a quattro categorie di soggetti (Giovani imprenditori agricoli – cat. I; Giovani agricoltori – cat. I.A; Imprenditori agricoli – cat. II; Coltivatori diretti - cat. III). A favore di due di esse era prevista la riserva di un certo numero di lotti: n. 9 lotti, per la categoria I - Giovani imprenditori agricoli e n. 5 lotti in favore della Categoria I.A – Giovani Agricoltori;
- Ai sensi dell'art. 14, co. 2, ultimo periodo del bando, i soggetti collocatisi utilmente in graduatoria avrebbero avuto il diritto di scegliere il fondo che gli sarebbe stato concesso in affitto, prioritariamente rispetto ai soggetti collocatisi nelle posizioni successive. Inoltre, tra le diverse categorie di soggetti ammessi a partecipare, era stabilito un ordine nella scelta dei fondi, nel quale la Categoria I occupava il primo posto (art. 14, co. 3);
- Con deliberazione n. 12/14/C.d.A. del 05/03/2014 prot. n. 143, l'Azienda Speciale Silvo Pastorale procedeva alla presa d'atto e approvazione delle graduatorie definitive di cui al Bando sopra richiamato;
- Dalla graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, per la categoria dei giovani imprenditori, la sig.ra Lizzo Rita veniva collocata alla posizione n. 10;
- A seguito di scorrimento, dovuto alla rinuncia di un soggetto (Santo De Luca), collocatosi utilmente nella graduatoria, la sig. Lizzo Rita è stata convocata per la scelta del fondo e per la stipula del contratto di affitto, avvenuta in data 9 maggio 2014;
- Frattanto, uno dei partecipanti alla procedura (Antonino Mancuso), collocatosi in posizione non utile (n. 18) della graduatoria relativa alla Categoria I – Giovani imprenditori, ha proposto ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l'attribuzione di un punteggio maggiore di quello riconosciuto;
- il TAR di Catania, Sezione prima, ritenendo fondato il ricorso, ha accolto l'istanza cautelare e, con Ordinanza n. 400/2014 del 29/05/2014, ha sospeso l'efficacia dell'impugnata graduatoria, nella parte in cui assegna al ricorrente 57 punti anziché 62, condannando altresì l'Ente intimato al pagamento delle spese riferite alla fase cautelare che ammontano a circa € 1.500,00;
- Tale circostanza avrebbe imposto di procedere alla rettifica della graduatoria, con inserimento del Mancuso in settima posizione;
- A seguito di tale decisione, al fine di non arrecare pregiudizi di sorta ai soggetti risultanti assegnatari dalla graduatoria impugnata e con i quali erano già stati sottoscritti i relativi contratti di affitto, l'ASSP e il sig. Mancuso Antonino procedevano alla sottoscrizione di

un accordo extragiudiziale per la definizione della esecuzione dell'ordinanza del TAR sezione staccata di Catania n. 400/2014 del 29/05/2014 con conseguente cessazione della materia del contendere. In forza di tale accordo l'ASSP concedeva al sig. Mancuso Antonino, che si è impegnato a far dichiarare cessata la materia del contendere in sede giurisdizionale, a fronte della concessione in affitto di un fondo, inizialmente assegnato ad altro soggetto (Carmelo Bonelli, Categoria I.A), che poi aveva rinunciato allo stesso;

- Con deliberazione n. 34 del 4 luglio 2014, l'Azienda ha rettificato le graduatorie, provvedendo, all'inserimento nella prima di esse del Mancuso (nella settima posizione), cui era già stato attribuito il fondo con il citato atto di transazione, e, inoltre, del sig. Santo De Luca (seconda posizione), la cui rinuncia aveva consentito l'attribuzione del fondo alla ricorrente. La Lizzo, dunque, nella nuova graduatoria, veniva collocata all'undicesimo posto, ossia in posizione non utile (i lotti riservati erano solo nove);
- La predetta deliberazione, recante: *"Presa d'atto e ratifica graduatoria definitiva a seguito di rinunce ed esclusioni"* veniva impugnata dalla sig. Lizzo Rita innanzi al TAR, sezione distaccata di Catania, con ricorso n. N. 2937/2014 R.G. la cui udienza è stata fissata per il giorno 24.03.2021 ore 9.00. Con detto ricorso si proponeva altresì istanza risarcitoria in favore della ricorrente per una somma paria a € 50.000,00;
- Il sig. Mancuso Nicolò presentava istanza di partecipazione al bando per la categoria dei giovani agricoltori;
- Lo stesso soggetto a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva veniva collocato alla posizione n. 8 della graduatoria dei giovani agricoltori con il punteggio di 55 (cinquantacinque);
- A seguito di formale rinuncia dei soggetti che precedevano il sig. Mancuso Nicolò in graduatoria, lo stesso risulta posizionarsi in posizione utile per l'assegnazione di un lotto di terreno previsto dal bando sopra richiamato;
- L'ASSP, sino alla definizione del ricorso proposto dalla sig. Lizzo Rita (ancorché lo stesso venga respinto dal TAR), non era nelle condizioni di soddisfare il diritto del sig. Mancuso Nicolò mediante stipula di contratto di affitto del fondo in questione né risultava nelle condizioni di proporre allo stesso soggetto la stipula di altro appezzamento di terreno equivalente, in quanto non risultavano nella disponibilità dell'ASSP altri lotti di terreno liberi;

CONSIDERATO CHE:

- il sig. Mancuso Nicolò ha manifestato formalmente, con nota assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, la propria disponibilità ad accettare anche formale impegno assunto da parte dell'Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia alla futura concessione in affitto (formale promessa di affitto) di un qualunque appezzamento di terreno rientrante nella disponibilità dell'ASSP (nuovi lotti da assegnare ovvero lotti che si rendono disponibili, per qualunque ragione, già assegnati ad altri soggetti), alle condizioni di cui al bando in premessa e purché trattasi di appezzamento di terreno pressoché equivalente per estensione o per qualità a quello riservato alla categoria di riferimento;
- la sig. Lizzo Rita, per il tramite del proprio Legale incaricato, con nota assunta al prot. dell'ASSP al n. 475 del 22/09/2020, dichiarava la propria disponibilità a definire bonariamente e rapidamente il contenzioso scaturente dal ricorso N. 2937/2014 R.G. comunicando, come riportato nella missiva citata, che: *"(...) Tale decisione, al di là della convinzione nella fondatezza delle proprie ragioni, è dettata dalla volontà di cercare di evitare il prolungarsi di lunghi e dispendiosi giudizi. Resta inteso, in ogni caso, che qualsiasi possibilità di accordo non possa prescindere dal mantenere inalterato, fino a*

naturale scadenza, il contratto di affitto stipulato tra le parti nel 2014 e tutti i diritti maturati dalla signora Lizzo (...)".

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia con delibera n. 43 del 30.12.2020 statuiva di transigere la controversia oggetto del giudizio della prima Sezione del TAR di Catania iscritta al n° 2937/2014 R.G definendo in via transattiva ed extragiudiziale le questioni legate e discendenti dal contenzioso istauratosi con la sig. Lizzo Rita;

PRESO ATTO che il Comune di Nicosia, con nota n. 22116 del 25/08/2021 comunicava e trasmetteva per opportuna conoscenza e per il proseguo di competenza, la modifica della convenzione tra il Comune ed il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale stipulata in data 31.12.2012 e relativi allegati per l'affidamento in gestione dei terreni di proprietà del Comune di Nicosia;

ATTESO che dalla modifica della predetta convenzione si sono resi disponibili nuovi lotti di terreno da potere concedere in affitto per il pascolo;

RITENUTO che appare, pertanto, opportuno nel rispetto dell'accordo transattivo suddetto, stipulato in data 04.01.2021, la concessione in affitto alla ditta Mancuso Nicolò di un lotto di terreno per il pascolo resosi disponibile a seguito della modifica e restituzione dei terreni da parte del Dipartimento Regionale Foreste Demaniali;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 16 del bando pubblico 2013;

VISTI:

- Il ricorso proposto dalla sig.ra Lizzo Rita N. 2937/2014 R.G;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 475 del 22/09/2020, trasmessa dal legale incaricato dalla sig. Lizzo Rita;
- La comunicazione assunta agli atti dell'ASSP al prot. n. 489 del 29/09/2020, trasmessa dal Sig. Mancuso Nicolò;
- L'atto transattivo del 04.01.2021 tra la ditta Mancuso Nicolò, la ditta Lizzo Rita e l'ASSP di Nicosia;

VISTO il bando pubblico del 28/10/2013;

VISTO l'ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell'Azienda;

PROPONE

1. Di assegnare nel rispetto dell'accordo transattivo stipulato, la concessione in affitto alla ditta Mancuso Nicolò di parte di terreno per uso pascolativo in contrada Tremontetti (Graffagna) di ettari 12/13 circa salvo rilievo topografico, alle stesse condizioni e modalità di cui al bando pubblico 2013;
2. Di approvare lo schema di contratto sopra richiamato ed allegato alla presente, da farne parte integrante e sostanziale.
3. Di fare salvi i minuti adattamenti al caso singolo, che si renderanno necessari e/o opportuni in sede di stipula.
4. Di dare mandato alla Presidenza dell'Ente di sottoscrivere il contratto di affitto con la ditta assegnataria alle condizioni ivi previste nel bando pubblico 2013.
5. Stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall' art. 12, comma 2, L.R. 44/91.

CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDI RUSTICI

ex bando 28.10.2013

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ in Nicosia con la presente scrittura privata tra:

L'Azienda Speciale Silvo-Pastorale del Comune di Nicosia, domiciliata in Nicosia in Piazza Garibaldi, 29, C.F.: 90000540865, in persona del Presidente pro tempore _____ nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____, n° ____, C.F.: _____ autorizzato ad intervenire nel presente contratto giusta delibera n. _____ del _____ del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo - Pastorale del Comune di Nicosia, "concedente", assistito dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di delegato della _____, giusta delega scritta del Presidente provinciale, che rimane agli atti dell'ASSP in originale con il prot. _____ del _____.

Il sig. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente a _____ in _____, C.F.: _____ conduttore", assistito dal sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, il quale interviene alla presente per l'organizzazione professionale agricola _____, giusta delega scritta del Presidente Provinciale _____ che rimane acquisita agli atti dell'A.S.S.P. in originale, e quindi con l'assistenza della organizzazione professionale agricola rappresentativa, stipula quanto segue:

Premesso

- che con delibera del CDA dell'ASSP nr. 34/13/C.d.A. del 2/10/2013 e 36/13/C.d.A. del 24/10/2013 veniva approvato il bando per la assegnazione e successiva concessione in affitto ex l. 203/1982 per uso pascolativo dei terreni comunali gestiti dall'A.S.S.P.
- che a seguito dell'espletamento della procedura e la pubblicazione della graduatoria avvenuta il 10.03.2014, _____ risultava aggiudicatario;
- che con nota del _____ prot. az. n. _____ l'aggiudicatario

_____ dichiarava di accettare il lotto identificato con il n. _____, dallo stesso scelto;

- che con nota del _____ 14, prot. az. n. _____ è stato specificato dall'aggiudicatario che i rilievi tecnici effettuati dal proprio tecnico di fiducia hanno evidenziato una superficie netta del lotto suindicato pari ad ettari _____ così distinti: foglio __ part. __;
- che pertanto occorre stipulare il contratto di affitto in deroga ex art. 45 della legge n. 203 del 1982 ed in linea a quanto disposto dal protocollo d'intesa del 4.9.2013 tra l'A.S.S.P. e le strutture provinciali delle organizzazioni di categoria "Coldiretti" e "C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori".

Ciò premesso, da costituire parte integrante del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Azienda Speciale Silvo – Pastorale del Comune di Nicosia concede in affitto alla ditta _____ (affittuario conduttore) che da parte sua accetta ai patti, condizioni e termini in seno al presente contratto e nel rispetto delle norme del bando, il terreno sito in agro di Nicosia alla contrada _____ individuato in catasto al foglio __ part. __ per ha _____ per un'estensione complessiva di Ha _____ di proprietà del Comune di Nicosia e per esso gestito dall'Azienda Speciale Silvo – Pastorale del Comune di Nicosia, di cui all'allegato 1.

Art. 2

Nel corso del contratto l'Amministrazione dell'ASSP potrà recedere dal contratto in tutto o in parte dal contratto d'affitto per chiedere la restituzione di parte o tutte le superfici concesse per ragioni di pubblico interesse. In tal caso dovrà provvedere ad un preavviso non inferiore a sei mesi e al pagamento all'affittuario di un'indennità pari all'importo del canone per un'intera annata agraria.

Art.3

L'affittuario conduttore dichiara di aver visitato il fondo, di averlo trovato in buono stato di produttività, di suo gradimento ed idoneo all'uso cui intende destinarlo.

Art. 4

La durata del contratto d'affitto dei fondi rustici è stata fissata dalle parti

improrogabilmente in anni 15 dalla data di stipula e ciò in considerazione della destinazione economica dei beni e della vocazione produttiva dei fondi in concessione. Il contratto si intende risolto senza obbligo di disdetta allo scadere del termine stabilito. E' espressamente escluso il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Art. 5

Il canone locativo, come previsto dall'art. 5 del bando, in ragione della tipologia pascolativa del fondo, è convenuto e accettato tra le parti in € 100,00 (cento) ettaro annue da corrisondersi il 50% anticipatamente all'inizio di ogni annata agraria, il restante 50% entro il 10 maggio della medesima annata agraria, e così per gli anni successivi.

All'atto della stipula, l'affittuario conduttore dovrà versare l'intera prima annualità del canone decurtato del periodo della presente annata agraria non goduto (dal 10.11.2020 sino alla data odierna) più la semestralità anticipata della nuova annata agraria.

Il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale) per i prezzi dei prodotti agricoli venduti ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte dell'ASSP all'affittuario.

Il contratto va sottoposto a registrazione a cura e spese dell'affittuario.

Eventuali ritardi nel pagamento del canone comporteranno l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale corrente sul canone d'affitto stesso, aumentato del 1%.

Art. 6 (OMISSIS)

Art. 7

È tassativamente vietato il sub – affitto sia totale che parziale, la violazione di tale obbligo sarà causa di risoluzione immediata del contratto, senza che si renda necessaria previa diffida.

Art. 8

La disdetta del contratto dovrà essere comunicata al conduttore almeno un anno prima della scadenza naturale del contratto medesimo, mediante lettera raccomandata a.r. da inviare presso l'ultimo domicilio dell'affittuario conduttore conosciuto dall'Ente.

L'Azienda Speciale Silvo – Pastorale del Comune di Nicosia non assume alcuna responsabilità per irregolari notifiche e disdette da mancata o errata comunicazione del

domicilio e delle variazioni rimanendo espressa cura dell'affittuario conduttore dare tempestiva comunicazione di ogni variazione.

Art. 9

Alla data di risoluzione del contratto l'affittuario conduttore si obbliga a riconsegnare libero e sgombero da persone, animali e cose. Alla scadenza del contratto un eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova autonoma pattuizione tra le parti.

Art. 10

E' fatto obbligo all'affittuario di attenersi a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale valide per la Provincia di Enna.

Art. 11

Al fine di incentivare azioni di valorizzazione ambientale, paesaggistica e azioni di miglioramento all'interno dei lotti assegnati, nonché di agricoltura innovativa, il competente ufficio tecnico dell'ASSP verificherà, al termine di ciascun biennio di concessione, eventuali operazioni migliorative significative realizzate dai conduttori in esecuzione del relativo progetto a firma di professionista abilitato.

Accertate dette situazioni ed espresso parere favorevole da parte degli uffici competenti, l'Amministrazione potrà assegnare, per l'anno di affitto successivo, una premialità che consiste in una revisione del canone di contratto con un ribasso dello stesso fino ad un massimo del 30% (trenta per cento).

Il possesso dei requisiti soggettivi e di appartenenza alle varie categorie di beneficiari, nonché dei titoli in forza dei quali è stata ammessa la istanza di assegnazione del lotto e attribuito il punteggio, deve essere mantenuto per tutta la durata del contratto. Il venir meno, o la perdita per qualsiasi causa, dei requisiti soggettivi e o dei titoli, determinerà la risoluzione del presente contratto di affitto.

Art. 12

Il lotto oggetto del contratto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con la minore estensione sopra citata. Eventuali miglioramenti fondiari, quali, a titolo esemplificativo: installazione di sistemi irrigui, realizzazione di fabbricati strumentali mobili, ripristino della funzionalità delle sorgenti e degli abbeveratoi, ripristino dell'agibilità dei tracciati esistenti all'interno dei lotti, pulizia dei viali parafuoco all'interno e/o all'esterno dei lotti, ecc., dovranno avere effetto entro il

termine di durata del contratto e non potranno essere richiesti indennizzi alla scadenza del contratto, né altro a pretendere dalla proprietà, sia in termini di costo delle opere eseguite, sia di incremento di valore attribuito al fondo.

L' affittuario conduttore rinuncia a qualsiasi diritto derivante dall'esecuzione dei miglioramenti e, in particolare all'indennità prevista dall'art. 17 della L. 203/1982 e ad eventuali proroghe del contratto o prelazioni connesse all'esecuzione di miglioramenti.

La premialità di cui all'art. 11 costituirà il solo corrispettivo che l'Amministrazione dell'ASSP riconoscerà al conduttore per gli eventuali miglioramenti apportati al lotto assegnato.

Art. 13

L' affittuario conduttore deve essere in regola con le vigenti normative in materia di polizia sanitaria-veterinaria, dimostrata anche con presentazione all'ASSP del registro di stalla previsto dalla legge.

L'ASSP richiederà all' affittuario conduttore di presentare tutta la documentazione che altre amministrazioni dovessero richiedere all'ASSP medesima e finalizzata alla verifica del rispetto e della permanenza dei requisiti di legge.

L' affittuario conduttore si impegna per l'intera durata del contratto di locazione a rispettare tutte le norme comunitarie, regionali e statali in merito all'ambiente, all'igiene alimentare e al benessere degli animali.

Art. 14

L' affittuario conduttore dei terreni comunali è tenuto al rispetto delle seguenti vincoli e obblighi:

1. Il lotto concesso in affitto viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, secondo lo schema planimetrico allegato al presente contratto, sub nr. 1.
2. La definizione precisa del lotto nella sua misura e confini, sarà effettuata con picchettamento in campo e delimitazione dei confini precisi alla presenza del D.T. dell'ASSP entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto anche mediante riscontro degli elaborati planimetri formati dal tecnico di fiducia dell'affittuario ed uniti al presente contratto.
3. Le relative spese tecniche, che dovranno gravare sull'A.S.S.P. e sull'affittuario in parti uguali, saranno anticipate dall'aggiudicatario e verranno scomputate dal canone, previa esibizione di fattura e in ragione del 50%.

4. Nell'ottica di evitare lo sconfinamento del bestiame, nel termine massimo di mesi 2 dal picchettamento del lotto, e comunque prima di immettervi il bestiame stesso, è fatto obbligo ai conduttori di delimitare i singoli corpi aziendali, ove non esistessero, con recinzioni perimetrali. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà causa di risoluzione immediata del contratto, senza che si renda necessaria previa diffida. Le spese di recinzione tra i confinanti dovranno essere ripartite ai sensi del disposto del Codice Civile.
5. Alla scadenza del contratto, il valore dei lavori di recinzione e le opere saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale (aziendale).
6. Tutte le opere realizzate in ordine alla ottimizzazione delle superfici e del bestiame, preventivamente autorizzate dal concedente, saranno a totale carico dell'affittuario conduttore che, al momento della scadenza del contratto, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale (aziendale) e senza nulla pretendere a titolo di indennità per le stesse o altra ragione.
7. L'affittuario conduttore rinuncia all'indennizzo di cui all'art. 43 della Legge 203/1982.
8. La manutenzione degli impianti e delle strutture realizzate sul fondo è a carico esclusivo del conduttore.
9. Potrà essere autorizzata dall'Amministrazione Aziendale, ed a seguito di parere favorevole del Corpo Forestale Regionale, qualsiasi operazione silvoculturale e decespugliamento che ha come scopo la valorizzazione della superficie e del soprassuolo presente. In ogni caso qualsiasi taglio di piante, seppure a fine ciclo o per altre cause, dovrà essere preventivamente autorizzato e concordato con il personale del Corpo Forestale. Al fine di agevolare tali operazioni e nell'ottica di eseguire le operazioni in un quadro di tutela ambientale e di preservazioni dei pericoli di incendio, l'ASSP potrà redigere con il Corpo Forestale Regionale, apposito protocollo di intesa finalizzato all'adozione delle linee guida per le operazioni silvoculturali e di decespugliamento. Tale protocollo sarà immediatamente vincolante anche per l'affittuario. Dopo la stipula del protocollo, sarà cura dell'ASSP inoltrare al Corpo Forestale la richiesta dell'affittuario, per l'acquisizione del parere e dell'autorizzazione.
10. In caso di morosità nel pagamento del canone saranno applicati gli interessi al tasso legale, maggiorati dell'1%, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento sino al soddisfo;

11. Il mancato pagamento di 1 (una) annualità sarà condizione di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 203/1982.
12. L' affittuario conduttore, dovrà produrre ad inizio annata agraria, annualmente, documentazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno determinato la stipula del contratto, in caso contrario si procederà alla risoluzione degli stessi per grave inadempimento contrattuale.
13. L' affittuario conduttore dovrà acconsentire all'ASSP, durante la vigenza del contratto, la possibilità di realizzare piani di assestamento forestale, cure colturali interessanti il fondo concesso in affitto, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni. L'ASSP avrà cura di comunicare all'affittuario il tipo di opere da eseguire e la durata di massima. Le opere progettate o programmate dall'ASSP, dovranno comunque garantire l'utilità dell'affittuario nella prosecuzione del contratto di affitto, salva la facoltà di costui di recedere dal contratto stesso.
14. Non è consentita la cessione o il trasferimento del contratto di affitto tra parenti oltre il primo grado e nemmeno tra coniugi e verso gli affini, salvo autorizzazione espressa dell'ASSP.
15. L' affittuario conduttore è tenuto ad indicare su apposita tabella esposta presso l'ingresso del proprio lotto il numero identificativo dello stesso, nome della ditta e cod. aziendale.

Art. 15

Oltre quanto previsto in caso di risoluzione dei contratti d'affitto dalla vigente normativa in materia, le clausole tutte del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto sicché, per fatto espresso, la violazione di una di esse da parte dell'affittuario conduttore comporterà la risoluzione contrattuale di fatto e di diritto previa costituzione in mora.

Art. 16

La risoluzione del contratto per cause imputabili all'affittuario conduttore comporterà il risarcimento del danno cagionato dal responsabile dell'inadempimento.

Art.17

Ogni e qualsiasi aggiunta e/o modificazione al presente contratto dovrà rivestire la

forma scritta ad substantiam.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale vigente in materia. Si rinvia altresì al bando di aggiudicazione, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 19

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto ognuna delle parti sarà tenuta ad attenersi alla procedura prevista dalla vigente norma in materia.

Art. 20

Tutte le spese nascenti dal contratto sono a carico della parte conduttrice.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, con gli allegati, in numero 4 originali.

Allegati:

- 1) Planimetria del _____, assunta al n° _____ di protocollo dell'A.S.S.P., redatta e a firma del geom. _____.
- 2) Ricevuta di versamento del _____ di euro _____ come prima annualità agraria del canone, eseguito presso la Banca Unicredit, filiale di Nicosia.

Per l'AZIENDA SPECIALE SILVO- PASTORALE


Per l'Organizzazione Professionale di Categoria _____

II CONDUTTORE

Per l'Organizzazione Professionale di Categoria _____

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

01104/2014/05/11



Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 24/21 del 06/09/2021

OGGETTO: Definizione in via extra giudiziale delle questioni e controversie scaturenti dal ricorso N. 2937/2014 R.G. – Assegnazione lotto terreno ditta Mancuso Nicolò.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 – e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, li 08/09/2021

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Nicosia, li _____

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

Il Presidente

- 1. Sante Solodico Membro
- 2. Dele Quimiro Membro
- 3. Julio Sazon Il Direttore Tecnico

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data _____ con nota n° 417 Posizione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° Pubblicazione _____

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

Nicosia, li

Il Presidente

Per copia conforme all' originale.

Nicosia, li

Il Direttore Tecnico